

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott.ssa Laura Bove Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. XXXX/2021 del Tribunale di Milano (giudice dr. Perillo) promossa con ricorso

DEBITORE

DA

APPELLANTE

CREDITRICE

CONTRO

APPELLATO

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Come da ricorso in data 25 ottobre 2021

PER L'APPELLATA

Come da memoria in data 14 gennaio 2022

Fatto e diritto

Con sentenza n. XXXX/2021 il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto dal **DEBITORE** nei confronti della **CREDITRICE** ha così deciso: “definitivamente pronunciando, respinge l’opposizione, confermando per l’effetto il decreto ingiuntivo n. XXX/2020 e respinge altresì la domanda riconvenzionale del ricorrente; condanna il **DEBITORE** a rimborsare alla **CREDITRICE** le spese di lite che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Il **DEBITORE** aveva proposto le seguenti conclusioni: “*In via preliminare: accertare l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 644 c.p.c.; accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda di ingiunzione, per insussistenza del diritto della CREDITRICE ad agire e, per l’effetto, revocare /annullare l’opposto decreto;*

Nel merito: - comunque, in accoglimento dei motivi esposti, revocare /annullare l’opposto decreto perché infondato ed illegittimo; in ogni caso accertare che le somme richieste in via monitoria non sono dovute alla CREDITRICE.

In via riconvenzionale: accertare il diritto del dr. DEBITORE alla corresponsione di differenze retributive come meglio dettagliate nel corpo del presente atto e nei relativi allegati, nella misura di euro 158.316,04 (ovvero nella misura che risulterà dovuta e/o sarà determinata in corso di giudizio e per l’effetto condannare la CREDITRICE alla corresponsione in favore dell’opponente del predetto importo (ovvero dell’importo che risulterà dovuto o sarà determinato in corso di giudizio, previa eventuale compensazione con i crediti dell’opposta ritenuti sussistenti), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In ogni caso: condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite per il presente procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del contributo unificato e di tutte le ulteriori necessarie”.

La vicenda oggetto della controversia è così, in estrema sintesi, riassunta nella sentenza ora appellata: “...Per quanto di interesse il decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio veniva richiesto a seguito di sentenza della Corte di appello di Milano che, riformando le precedenti pronunce rese dal Tribunale di Milano che, nell’ambito di un giudizio ex l. 92/2012, aveva originariamente accolto le domande del **DEBITORE** di impugnativa del licenziamento dichiarando estinto il rapporto e individuando quale indennità risarcitoria la somma di euro 108.763,50, accoglieva l’appello della

società, accertando la legittimità del recesso e condannando il **DEBITORE** al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio. Il **DEBITORE** nel presente giudizio ha innanzitutto eccepito che la società avrebbe notificato il decreto ingiuntivo oltre il termine di legge e solo successivamente tramite notifica consolare in Cina in data 18 dicembre 2020; ha in ogni caso contestato la correttezza degli importi portati dal decreto ingiuntivo. Inoltre, in via riconvenzionale, premesso di essere medico dirigente di livello 3, ha richiesto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive in quanto la retribuzione mensile a lui corrisposta sarebbe stata inferiore a quella prevista nel CCNL”.

Il Tribunale ha ritenuto la inammissibilità dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo osservando testualmente: “...E’ documentale che il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020 veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 5 Marzo 2020; successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, il decreto veniva corretto per errore materiale con provvedimento del 30 Aprile 2020 e munito di formula esecutiva in data 29 Maggio 2020. La notifica del decreto ingiuntivo in un con l’atto di precetto veniva effettuata all’indirizzo pec del ricorrente in data 5 giugno 2020. Ora, in disparte le censure del ricorrente circa la nullità/illegittimità di tale notifica, è del pari documentale che in data 5 Agosto 2020 la **CREDITRICE** formulava richiesta di apposizione della formula di definitiva esecutorietà ai sensi dell’art. 647 cpc, concessa dal Tribunale di Milano in data 12 Agosto 2020. La circostanza, al fine di decidere, assume valore dirimente. Il citato art. 647 c.p.c., difatti, dispone, al comma 2, che allorquando il decreto sia stato dichiarato esecutivo l’opposizione non può più essere proposta, salvo il disposto dell’art. 650 c.p.c.. Tale ultimo articolo disciplina, come è noto, l’opposizione tardiva, consentita all’intimato anche dopo la scadenza del termine fissato per l’opposizione ove questi dia prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione e per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo comma della disposizione prevede tuttavia che l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Ebbene la **CREDITRICE** ha documentato che in data 4 Novembre 2020 sottoponeva a pignoramento i beni immobili di proprietà del **DEBITORE**. Per quanto di rilievo la società ha altresì documentato che in data 13 gennaio 2021 il Consolato d’Italia a Shanghai dava conferma di aver notificato, il precedente 12 gennaio 2021, a mani del **DEBITORE** l’atto di pignoramento immobiliare. Ne deriva che quantomeno da tale ultima data (tenuto conto che, a mente dell’art. 491 cpc, il pignoramento determina l’inizio dell’espropriazione forzata e va quindi inteso quale primo atto di esecuzione), l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 10 giorni, scadenti il 22 Gennaio. E tuttavia il ricorso introduttivo del presente giudizio pacificamente veniva depositato in via telematica in data 27 gennaio 2021 ovvero ben oltre tale ultimo termine. Pertanto l’opposizione non può che essere dichiarata inammissibile e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la ritualità della originaria notifica a mezzo pec, in quanto l’irregolarità di tale notifica avrebbe comunque dovuto essere opposta ed eccepita nei termini che, per contro, la parte non ha rispettato”.

Il Tribunale ha poi ritenuto la infondatezza della domanda riconvenzionale proposta osservando che il **DEBITORE** ha “totalmente ommesso di documentare alcunchè in relazione al proprio rapporto di lavoro fino al 2012 allorquando era già in forze alla **CREDITRICE**”; che è rimasto “privo di alcuna prova il fatto che sia stato inquadrato non più quale assistente ma quale dirigente medico di I° livello”; la **CREDITRICE** ha difatti solo riconosciuto il ruolo di dirigente medico ma fermamente contestato che il ricorrente abbia ricoperto un ruolo diverso da quello di assistente “; che “non vi è prova alcuna che effettivamente il **DEBITORE** fosse, come invece dedotto, un aiuto responsabile, prima ancora un dirigente medico di primo livello e non già un assistente come allegato dalla parte convenuta “; che “le deduzioni del ricorrente sono totalmente sprovviste di fondamento e pertanto non possono essere adeguatamente apprezzate nel presente giudizio “

Il Tribunale ha anche osservato che “per quanto concerne il periodo alle dipendenze della **CREDITRICE**...la prima tesi difensiva è che illegittimamente la società avrebbe deciso di applicare unilateralmente il diverso CCNL Aris Aiop. La **CREDITRICE** ha invece ampiamente documentato che nel 2010 disdettava formalmente il CCNL fino ad allora applicabile dandone peraltro comunicazione ai dipendenti, ivi compreso il **DEBITORE**. La società garantiva ai dipendenti il mantenimento della retribuzione fino ad allora percepita con riconoscimento anche di un superminimo individuale”.

Ricostruendo poi le vicende inerenti la corresponsione della indennità di sede disagiata, il Tribunale ha osservato : “ Per quanto riguarda l’indennità di sede disagiata deve evidenziarsi che con lettera del 12.4.2011 ..l’Ospedale **OMISSIS** comunicava al ricorrente che ...avendo rinunciato al regime di

esclusività gli avrebbe corrisposto il medesimo importo a titolo di disagiata sede tenuto conto dell'eventuale maturazione del requisito correlato all'anzianità di servizio e ciò fino a quando non avesse nuovamente optato per il regime di esclusività, circostanza che avrebbe determinato la revoca dell'indennità ... per quanto sia pacifico che l'indennità di sede disagiata fosse stata dalle parti mantenuta nella sua denominazione sebbene collegata alla scelta del medico di rinunciare al regime di esclusività non ne viene meno la natura sostanzialmente premiale per la scelta professionale effettuata. Non vi sono quindi elementi per ritenere che la stessa abbia mutato natura divenendo componente della retribuzione ... Di conseguenza, allorquando a gennaio 2016 l'indennità veniva revocata, non veniva posta in essere una illegittima riduzione della retribuzione ma ... assunta una decisione derivante dal fatto che il ricorrente era venuto meno all'impegno in relazione alla esclusività “.

Ha proposto appello il **DEBITORE** chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle domande proposte.

Ha resistito la **CREDITRICE** chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 24 Gennaio 2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

o o o o o o o o

L'appello proposto dal **DEBITORE** è infondato per le considerazioni che seguono.

Con un primo motivo di appello, con diffuse argomentazioni, il **DEBITORE** censura la sentenza per avere il Tribunale gravemente errato: nel considerare applicabili gli art. 647 e 650 cpc al caso di specie; a ritenere tardiva l'opposizione; a valutare legittimo l'atto di pignoramento del 4.11.2020, notificato il 13.1.2021; a ritenere che l'opposizione, considerata tardiva, avrebbe dovuto essere depositata entro il 22.1.2021; nello stabilire l'inammissibilità dell'opposizione a d.i.

L'appellante, in particolare, censura la sentenza per avere in tal modo ignorato i rilievi proposti in punto di illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo; sostiene, in particolare, l'inesistenza della notifica via pec del 5.6.2020 sia perché la **CREDITRICE** avrebbe dovuto unicamente avvalersi della notifica prevista dall'art. 142 c.p.c. per le persone non residenti, né domiciliati nella repubblica e sia in considerazione del messaggio di “Mancata consegna” generato dal sistema.

L'appellante, ribadendo comunque anche la inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, conclude che “il decreto di definitiva esecutorietà del d.i xxx /2020 deve essere ritenuto radicalmente illegittimo: a) a causa della inesistenza della notificazione del titolo, prodromico allo stesso ; b) in ragione del perfezionamento della notificazione del d.i. xxx/2020 solo in data 18.12.2020; c) nonché in considerazione della manifesta mala fede di controparte . L'illegittimità del suddetto decreto travolge anche tutti i successivi atti, ivi compreso l'atto di pignoramento del 4.11.2020, notificato il 12.1.2021 ...Invero nei confronti del dr. **DEBITORE** non è stata eseguita alcuna operazione giuridicamente qualificabile come notificazione (viceversa l'unica notificazione esistente, valida ed efficace è stata quella effettuata ex art. 142 c.p.c. perfezionatasi in data 18.12.2020)...”.

L'appellante ripropone quindi le questioni dedotte in primo grado in ordine alla insussistenza del diritto della **CREDITRICE** ad agire, alla insussistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. (in relazione in particolare alle spese legali mai versate all'avv. OMISSIS, i costi della procedura esecutiva azionata dal **DEBITORE**, le spese legali di cui alla sentenza n. XXXX/2019 della Corte di Appello di Milano.

Tali censure, ad avviso del Collegio, non sono fondate.

Ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti dell'appellante, il Tribunale abbia correttamente concluso circa l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX/2020 in forza del combinato disposto degli articoli 647 e 650 c.p.c. .

Ritiene il Collegio, più in particolare, che il Tribunale abbia correttamente rilevato in tal senso che al suddetto decreto è stata apposta formula di definitiva esecutorietà il 12 Agosto 2020, che l'atto di pignoramento immobiliare è stato notificato quanto meno sicuramente in data 12 gennaio 2021, che in tale contesto la sola configurabile opposizione tardiva è stata proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 647, comma 3 c.p.c. .

L'appellante contesta tali conclusioni rilevando l'inefficacia – inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo all'indirizzo pec effettuata dalla **CREDITRICE** in data 5 giugno 2020 ; assume che, avendo egli posto in essere fin dall'aprile 2019 gli adempimenti necessari per il suo trasferimento in Cina, ivi compresa la richiesta di procedere da parte dell'Ordine dei Medici all'immediata cancellazione

dell'indirizzo PEC dai pubblici Registri, la notifica effettuata dalla **CREDITRICE** in data 5 giugno 2020 è inesistente avendo dovuto invece essere effettuata ex art. 142 c.p.c. .

L'appellante assume quindi che l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del 5 Giugno 2020 travolge radicalmente la legittimità dei successivi atti ed in particolare sia del provvedimento 12 Agosto 2021 con il quale il Tribunale ha sancito la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo sia del successivo atto di pignoramento immobiliare del 4.11.2020 notificatogli in data 12 gennaio 2021.

In proposito, osserva innanzitutto la Corte come dalla documentazione prodotta dall'appellante (cfr. in particolare doc. 13 ter, 27 , 28 fasc. primo grado) non siano desumibili compiutamente le vicende inerenti gli asseriti adempimenti posti in essere dal **DEBITORE** ai fini del trasferimento in Cina .

Va poi rilevato che lo stesso **DEBITORE**, genericamente imputando la circostanza ad un errore della P.A (v. ancora punto 8 pagina 4 del ricorso in appello) ammette che il suo indirizzo PEC è rimasto comunque presente nel REGINDE.

Ciò premesso, la notifica eseguita dalla società deve ritenersi allora validamente effettuata a quell'indirizzo; nel descritto contesto la società ha legittimamente utilizzato per procedere alla notifica del decreto ingiuntivo proprio l'indirizzo PEC risultante dal citato Registro pubblico.

Appare poi irrilevante, ai fini del perfezionamento della notifica del 5 giugno 2020, il messaggio di mancata consegna a causa della saturazione della casella di posta; sul punto parte appellata ha correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e per i quali “ la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario , per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi “ (cfr. ex plurimis Cass. 3164/2020).

Appare infine infondata anche la questione inerente l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.. Ritiene il Collegio che a tal fine debba essere considerata, contrariamente agli assunti dell'appellante, la data del 30 Aprile 2020 allorchè il Giudice ha depositato il provvedimento con il quale ha sostanzialmente corretto il decreto del 5 Marzo 2020, indicando la corretta somma oggetto della richiesta di ingiunzione.

Tenuto conto che la **CREDITRICE** ha inteso avvalersi esclusivamente di tale decreto così sostanzialmente modificato, si deve allora concludere che alla data della notifica del 5 giugno 2020 appare rispettato il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; sul punto parte appellata ha anche correttamente richiamato la normativa intervenuta per fronteggiare l'emergenza Covid 19 e che ha comportato la sospensione dei termini processuali per il periodo 9 Marzo 2020 - 11 Maggio 2020.

o o o o o o o o

Con un secondo motivo di appello il **DEBITORE** si duole che il Tribunale abbia ritenuto il difetto di compiute allegazioni e prove in ordine alla domanda riconvenzionale proposta.

Richiamando la documentazione prodotta e le ammissioni – non contestazione della controparte, il **DEBITORE** assume l'applicabilità nella fattispecie del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; afferma inoltre che “ si deve evidenziare come il Giudice del primo grado sia caduto in un errore non rendendosi conto che la domanda formulata in via riconvenzionale dal dott. **DEBITORE** trae origine – ancora prima che dall'effettivo svolgimento di determinate mansioni ovvero dal riconoscimento del ruolo da parte della **CREDITRICE** – dalla mera applicazione ipso iure dei CCNL che hanno regolato il rapporto di lavoro delle parti. “ ; che “ le domande formulate non sono legate ad un accertamento di mansioni differenti da parte dell'odierno appellante ed a conseguentemente diverso trattamento retributivo. Si discute solamente di quale sia il trattamento economico complessivamente dovuto al dr. **DEBITORE** a fronte dell'inquadramento già riconosciuto dal datore di lavoro”.

L'appellante si duole, per vari ed articolati profili, che il giudice non abbia ritenuto fondata la domanda in relazione in particolare alla c.d. indennità di sede disagiata; censura la sentenza per aver ritenuto, in punto di sostituzione unilaterale del CCNL, che tale sostituzione sia stata efficacemente comunicata al dr. **DEBITORE**.

Tali censure, ad avviso del collegio, non colgono nel segno.

La Corte ritiene innanzitutto che gli assunti dell'appellante non possano ritenersi fondati in forza dell'invocato principio di non contestazione.

Risulta infatti dalla lettura della memoria di costituzione in primo grado della **CREDITRICE** che, in relazione alla pretesa creditoria oggetto della domanda del **DEBITORE**, la società non solo ha eccepito la prescrizione ma, nel merito, ha contestato gli assunti della controparte rilevando la correttezza dell'inquadramento del **DEBITORE** alla luce della disciplina dettata sia dal CCNL Aris- Aiop e sia dal contratto integrativo aziendale del 13.12.2010. (cfr. pagine 39-40-41 memoria **CREDITRICE** in primo grado).

Passando quindi all'esame del merito, il **DEBITORE** ha sostenuto nel ricorso in primo grado che, dopo l'acquisizione nel 2009 dell'Ospedale OMISSIS, la **CREDITRICE** ha imposto unilateralmente l'applicazione del contratto Aris- Aiop in luogo del precedente Aris – Anmris senza darne la minima comunicazione ai lavoratori.

Il **DEBITORE** ha quindi sostenuto che la **CREDITRICE** lo ha illegittimamente qualificato quale assistente in luogo “della corretta qualifica di dirigente medico (ovvero il parificato aiuto dirigente) “corrispondendo in conseguenza la retribuzione base, le indennità e gli ulteriori elementi della retribuzione riferiti alla predetta qualifica di assistente “.

Va anche rilevato che nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, il **DEBITORE**, pur richiedendo non irratorie differenze retributive fin dal 2012, ha precisato che “il medesimo alla data del licenziamento (4 Novembre 2016) non poteva che risultare inquadrato nella categoria di dirigente o aiuto dirigente, ovvero nel livello 3 , ovvero nella fascia A , ovvero nella fascia B con 5 anni di anzianità “. (così testualmente a pagina 42 del ricorso di primo grado).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la **CREDITRICE** abbia provato di aver correttamente applicato nella fattispecie da un lato il CCNL Aris – Aiop e dall'altro soprattutto il contratto integrativo aziendale del 13-12-2010 (rispettivamente doc. XX fasc. primo grado).

Risulta infatti dalla lettura di tali contratti, che l'art. 7 del CCNL Aris- Aiop distingueva il personale medico secondo le seguenti qualifiche: direttore sanitario, responsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigente, aiuto, assistente, precisando quindi, per ognuna di tali figure, le mansioni ed i compiti relativi.

Il contratto integrativo aziendale del 13.12.2010, dopo aver disposto l'inquadramento come dirigente di tutti i medici dell'Ospedale OMISSIS con rapporto di lavoro in regime di subordinazione (art. 3) , ha istituito “ la dirigenza medica che sostituisce i livelli contrattuali previsti dall'art. 7 del vigente CCNL “ (art. 4).

Lo stesso art. 4 ha quindi specificato che la correlazione e l'equiparazione dei livelli previsti del vigente CCNL “si realizzando mediante la tabella indicata sotto la lettera A “in tale tabella alla qualifica Assistente B del CCNL AIOP corrisponde “dirigente da 5-12 anni 1° livello”.

Parte appellata osserva di aver applicato correttamente tale disciplina tenuto conto della qualifica di assistente del **DEBITORE**; osserva che anche nelle buste paga prodotte dal **DEBITORE** si fa riferimento, infatti, a “dirigente da 5-12 anni 1° livello “.

Il **DEBITORE** contesta tale conclusione rivendicando la sua qualifica di dirigente, aiuto dirigente.

In tale contesto, ritiene allora la Corte come correttamente il Tribunale, recependo le argomentazioni di parte appellata , abbia rilevato un difetto di allegazioni e prova in ordine alle mansioni concretamente svolte dal **DEBITORE**; che , in altri termini , tenuto conto delle declaratorie e delle mansioni specificate dall'art. 7 del CCNL Aris – Aiop era onere del **DEBITORE** (che assume l'erroneità della qualifica attribuitagli in luogo di quella superiore) provare lo svolgimento in concreto di una attività riconducibile alle mansioni descritte per le qualifiche di dirigente – aiuto dirigente di cui all'art. 7 del CCNL.

L'assunto dell'appellante per il quale la fondatezza o meno della domanda possa basarsi esclusivamente sull'applicazione della mera contrattazione collettiva appare, ad avviso del collegio, per quanto sopra infondato.

Si deve aggiungere che, contrariamente agli assunti dell'appellante, in sintonia con quanto già rilevato dal Tribunale, risulta che la società ha documentalmente provato (doc. 20 A fasc. **CREDITRICE** in primo grado; email del 28 luglio 2010) di aver comunicato anche a **DEBITORE** la disdetta del precedente contratto ANMRIS -ARIS.

Appaiono infondate anche le censure dell'appellante in relazione alla c.d. indennità di sede disagiata; anche su tale punto la sentenza di primo grado va confermata sia pure in forza di diverse ulteriori considerazioni.

Nel ricorso introduttivo del giudizio, il **DEBITORE** in relazione a tale indennità ha sostenuto la “natura di superminimo”, di “uso aziendale”, di somma erogata in modo spontaneo ai dipendenti per oltre 20 anni ed entrata in conseguenza a far parte della retribuzione”; ha quindi rilevato la illegittima riduzione della retribuzione (euro 1032,91) effettuata dalla società a decorrere dal 1 gennaio 2016 (cfr. pagine 43 e 44 del ricorso introduttivo del giudizio).

La **CREDITRICE** ha però documentalmente provato (doc. 22 fas. parte appellata) che, alla base della corresponsione dell’indennità, era intervenuto fra le parti in data 12.4.2011 il seguente accordo: “A seguito della sua rinuncia al regime di esclusività correlato alla sua prestazione professionale, le specifichiamo che per quanto attiene alla attuale parte economica connessa alla predetta rinuncia, le verrà comunque erogato il medesimo importo a titolo di sede disagiata tenuto conto dell’eventuale maturazione del requisito correlato alla anzianità di servizio. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui ella dovesse nuovamente optare per il regime di esclusività, tale scelta comporterà la nuova revoca della dinanzi indennità con il conseguente ripristino del beneficio economico di cui al comma 5 dell’art. 15 quater del d.l. 30.12.1992 n. 502”.

La società ha poi documentato che con missiva del 21.12.2015 (doc. 23 fasc. appellato) aveva comunicato al **DEBITORE** la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività extra moenia; ha rilevato che erano pertanto venuti meno i presupposti per continuare l’erogazione della somma in quanto correlata, nell’accordo del 12.4.2011, alla rinuncia al regime di esclusività.

Nel ricorso in appello, il **DEBITORE** sostenendo l’insussistenza dei presupposti dall’accordo del 12.4.2011 per non corrispondere la somma prevista, assume comunque che, proprio in forza dello stesso accordo, va ripristinato “il beneficio economico di cui al comma 5 dell’art. 15 quater del d.l. 30.12.1992 n. 502”.

Sii tratta, all’evidenza, di una domanda e di una allegazione tardivamente proposte atteso che, in primo grado, si ripete, il **DEBITORE** aveva solo laconicamente sostenuto la natura di superminimo e di uso aziendale della somma in discussione.

Il Collegio rileva infine il difetto di compiute allegazioni circa le questioni riproposte dall’appellante in materia di “eliminazione delle ferie e delle giornate di “ex festività” non godute dal dr. **DEBITORE**” e “sull’omessa corresponsione delle ore di straordinario di lavoro”.

o o o o o o o o

Per completezza appare infondata l’eccezione di prescrizione di parte appellata.

Questa Corte territoriale, sul punto, ha affermato in numerose pronunce, con argomentazioni cui si intende dare continuità che: “L’art. 18 l. n. 300/1970 è stato riformato dall’art. 1, comma 42, l. 92/2012: per effetto di tale riforma si può affermare che sia venuto meno il regime di stabilità reale così come inteso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 174/1972, ovvero come garanzia che all’annullamento dell’avvenuto licenziamento consegua la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Sono state infatti, con la cd Riforma Fornero, articolate e graduate le sanzioni per il licenziamento illegittimo, cosicché la sanzione della reintegrazione è stata circoscritta ai casi più gravi di violazione delle norme disciplinanti il licenziamento (ed in particolare, ai commi 1, 4 e 7 dell’art. 18); mentre in tutte le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento trova applicazione una sanzione indennitaria più o meno cospicua, la cui entità è stabilita dal giudice entro i limiti minimi e massimi fissati dal legislatore (commi 5, 6 e 7 art. 18).

Alla luce di tali riforme legislative che hanno interessato la tutela reale, osserva il Collegio che non è più rintracciabile un’area di sicura stabilità del rapporto, così come delineato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata. Ne consegue, pertanto, che, per i rapporti di lavoro ricadenti nell’ambito di applicazione della riforma di cui alla l. 92/2012, deve farsi nuovamente applicazione del generale principio originariamente affermato dalla Corte Costituzionale nel 1966 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi è impedita durante la decorrenza del rapporto di lavoro, in virtù della garanzia costituzionale di cui all’art. 36 Cost.. Ciò posto, nel caso di crediti retributivi sorti in data anteriore all’entrata in vigore della l. m. 92/19 (18.7.12), la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto”. (così, fra numerose altre, testualmente CdA Milano Sez. Lav. sent. 1404/2021 Est. Dossi). Tenuto conto di tali principi; rilevato che nella fattispecie il rapporto di lavoro è cessato in data 4.11.2016 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 27.1.2021; rilevato che le

differenze retributive oggetto della domanda sono relative agli anni 2012, 2013,2014,2015,2016; non può ritenersi decorso l'eccepito termine quinquennale di prescrizione.

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.

In conclusione, l'appello va rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di parte appellata, ex d.m. 55/2014 e 37/2018, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura specificata in dispositivo.

PQM

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. XXXX/2021 del Tribunale di Milano;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore della società appellata, liquida in complessivi euro 4800,00, oltre spese generali ed oneri di legge;

si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano 24 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giovanni Picciau

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*